

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA
N° <u>414/06</u>
Fasc. N° <u>33651/06</u>
Cron. N° <u>334</u>
Rep. N° _____

Composta dai seguenti Magistrati:

27 GEN. 2010

Dott. Maria ALVAU Presidente *ff.*
Dott. Alessandra ARAGNO Giudice rel.
Dott. M. Dolores GRILLO Giudice

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 33651/06

promossa da:

M [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED], M [REDACTED] A [REDACTED]
M [REDACTED] in proprio e nella loro qualità di eredi di
M [REDACTED] P [REDACTED] G [REDACTED] e V [REDACTED] R [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Torino, C.so Peschiera 191

presso l'Avv. L. Mandrone che le rappresenta e difende
per procura in atti;

Parte attrice

contro

**[REDACTED] GESTIONE DEL
CREDITO S.P.A. quale rappresentante
processuale di BANCA [REDACTED] soc.
coop, già Banca [REDACTED] elettivamente
domiciliata in Torino [REDACTED] presso lo studio
degli Avv.ti F. B. [REDACTED], M. G. [REDACTED] e M. R. [REDACTED] che la
rappresentano e difendono per procura in atti;**

Parte convenuta

IL CASO.it

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

COME DA FOGLI ALLEGATI

[REDACTED]

06

conclusioni parte difesa

CONCLUSIONI

Reiectis adversis, premesse le declaratorie che meglio e che del caso saranno ritenute, piaccia al Tribunale Ecc.mo in composizione collegiale:

IN VIA PRELIMINARE:

IL CASO.it

DICHIARARE l'inammissibilità delle allegazioni difensive avversarie, già denunciate dalla difesa delle attrici:

- a pagine sette e otto, della memoria ex articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 5/2003, difesa sig.re M. [REDACTED] notificata il 21 novembre 2007: violazione dell'articolo 13, comma 5 (seconda parte), d.lgs. n. 5/2003, con riferimento alla tardiva indicazione del teste Alessandro Toscano;

- a pagine nove, dieci e undici, della memoria ex articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 5/2003, difesa sig.re M. [REDACTED] notificata il 21 novembre 2007: "mutatio libelli" rispetto alle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di risposta, con riferimento alla domanda ex articolo 1227 c.c.;

- a pagine due, tre e quattro, della memoria ex articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 5/2003, difesa sig.re M. [REDACTED] notificata il 10 dicembre 2007: violazione dell'articolo 13, comma 5

aw

(seconda parte), d.lgs. n. 5/2003, in relazione alle tardive allegazioni circa una "presunta" efficacia confessoria [nella sfera del "de cuius" e quindi, delle attrici] della clausola contenuta nell'ordine d'acquisto del 17 maggio 1999 e ad una altrettanto "presunta" deroga all'articolo 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998;

- a pagine sette, otto e nove, della memoria ex articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 5/2003, difesa sig.re M [REDACTED] notificata il 10 dicembre 2007: violazione dell'articolo 13, comma 5 (seconda parte), d.lgs. n. 5/2003 e "mutatio libelli", con riferimento alla seguente attività difensiva:

- "... per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di risarcimento dei danni, accertare IL CONCORSO DI COLPA DELL'INVESTITORE E. CONSEGUENTEMENTE, DELLE ATTRICI AI SENSI DELL'ART. 1227 COD. CIV. NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO e, per l'effetto ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella misura di un terzo o nella diversa misura, maggiore o inferiore ritenuta giusta e opportuna anche in via di equità...".

IN VIA ISTRUTTORIA:

IL CASO.it

AMMETTERE consulenza tecnica volta ad accertare quale fosse la consistenza, quale l'ammontare e quale il titolo, dei rapporti debito – credito, intercorsi nel periodo: 1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2003, tra il **GRUPPO PARMALAT** e l'allora **GRUPPO BANCA [REDACTED]** con riferimento ad erogazioni del credito [a titolo esemplificativo e non esaustivo: concessione di finanziamenti, aperture di credito, affidamenti, sconti, pegni, mutui, derivati finanziari, "leasing" ed operazioni finanziarie di qualsivoglia genere e/o natura], da parte di istituti bancari e finanziari appartenenti a quest'ultimo ed a favore di società facenti capo al gruppo di Collecchio (**S [REDACTED] S.r.l. inclusa**);

2 vedasi: "terza memoria ex art. 7", difesa [REDACTED] 3 dicembre 2007, "CONCLUSIONI", pagine otto e nove.

NEL MERITO:

DICHIARARE l'inefficacia della segnalazione di inadeguatezza contenuta nell'ordine d'acquisto del 17 maggio 1999;

DICHIARARE la nullità dei contratti di acquisto dei seguenti strumenti finanziari, risultanti dalle note informative rispettivamente datate 17 maggio 1999, 3 febbraio 2000 e 2 ottobre 2000, aventi ad oggetto:

IL CASO.it

- "TITOLO: XS 008927782 5 ARGENTIN 8,5 30.7.10 EUR. – QUANTITA' 20.000 – PREZZO 99,10000 – TOTALE 21.194,97 EUR – CTV IN LIRE 41.039.185 LIT.";

- "TITOLO: XS 011383351 0 ARGENTINA 9,25% 20.7.04 EU. – QUANTITA' 16.000 – PREZZO 100,40000 – TOTALE 16.342,29 EUR – CTV IN LIRE 31.643.086 LIT.";

- "TITOLO: XS 010658357 7 PARMALAT F. 6,25% 7.2.05 EUR. – QUANTITA' 13.000 – PREZZO 99,30000 – TOTALE 12.913,78 EUR – CTV IN LIRE 25.004.565 LIT.";

e conseguentemente:

DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE Banca XXXXXXXXXX società cooperativa, alla restituzione a favore delle attrici della somma di **€ 50.451,04**, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, dalle date risultanti dalle note informative al saldo;

IN VIA SUBORDINATA:

ANNULLARE i contratti di acquisto dei seguenti strumenti finanziari, risultanti dalle note informative rispettivamente datate 17 maggio 1999, 3 febbraio 2000 e 2 ottobre 2000, aventi ad oggetto:

- "TITOLO: XS 008927782 5 ARGENTIN 8,5 30.7.10 EUR. – QUANTITA' 20.000 – PREZZO 99,10000 – TOTALE 21.194,97 EUR – CTV IN LIRE 41.039.185 LIT.";

- "TITOLO: XS 011383351 0 ARGENTINA 9,25% 20.7.04 EU. – QUANTITA' 16.000 – PREZZO 100,40000 – TOTALE

ff

16.342,29 EUR – CTV IN LIRE 31.643.086 LIT.”;

- “TITOLO: XS 010658357 7 PARMALAT F. 6,25% 7.2.05
EUR. – QUANTITA' 13.000 – PREZZO 99,30000 – TOTALE
12.913,78 EUR – CTV IN LIRE 25.004.565 LIT.”;

e conseguentemente:

DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE Banca [REDACTED]

società cooperativa, alla restituzione a favore delle attrici della
somma di € 50.451,04, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione,
dalle date risultanti dalle note informative al saldo;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

DICHIARARE la risoluzione dei contratti di acquisto dei seguenti
strumenti finanziari, risultanti dalle note informative rispettivamente
datate 17 maggio 1999, 3 febbraio 2000 e 2 ottobre 2000, aventi ad
oggetto:

IL CASO.it

- “TITOLO: XS 008927782 5 ARGENTIN 8,5 30.7.10 EUR. –
QUANTITA' 20.000 – PREZZO 99,10000 – TOTALE 21.194,97
EUR – CTV IN LIRE 41.039.185 LIT.”;

- “TITOLO: XS 011383351 0 ARGENTINA 9,25% 20.7.04
EU. – QUANTITA' 16.000 – PREZZO 100,40000 – TOTALE
16.342,29 EUR – CTV IN LIRE 31.643.086 LIT.”;

- “TITOLO: XS 010658357 7 PARMALAT F. 6,25% 7.2.05
EUR. – QUANTITA' 13.000 – PREZZO 99,30000 – TOTALE
12.913,78 EUR – CTV IN LIRE 25.004.565 LIT.”;

per grave inadempimento contrattuale e comunque, per le ragioni
indicate in atti ed in ogni caso:

DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE Banca [REDACTED]

società cooperativa, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle odierne
esponenti, quantificati nella misura di € 50.451,04 o in quell'altra
[maggiore o minore] accertanda, oltre interessi al tasso legale e
rivalutazione, dalle date risultanti dalle note informative al saldo.

cf

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato M~~...~~ G~~...~~ M~~...~~ e A~~...~~ M~~...~~ M~~...~~, in proprio e nella loro qualità di eredi di P~~...~~ G~~...~~ M~~...~~ e di V~~...~~ R~~...~~, convenivano, con il rito societario, dinanzi a questo Tribunale la Banca ~~...~~ (già Banca ~~...~~) per sentire dichiarare la nullità dei contratti relativi alle operazioni di acquisto effettuate in data 17.5.99, 3.2.00, 2.10.00 aventi ad oggetto obbligazioni argentina e Parmalat per un importo complessivo pari ad euro 50.451,04 ovvero pronunciare l'annullamento di detti ordini ovvero la loro risoluzione e comunque la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti quantificati in euro 50.451,04 oltre accessori.

IL CASO.it

Esponneva parte attrice di avere stipulato unitamente a V~~...~~ R~~...~~ e G~~...~~ M~~...~~ in data 18.1.99 un contratto per la negoziazione di ordini su strumenti finanziari; specificava di avere effettuato e di aver sempre investito i suoi risparmi in titoli a basso profilo di rischio; riferiva che la banca la indusse, pur essendo a conoscenza della sua mancanza di intenti speculativi, ad acquistare, nelle date sopra indicate, obbligazioni Argentina e Parmalat.

Rilevava di avere successivamente richiesto alla banca di inviarle copia degli ordini, ma senza esito sostenendo la banca trattarsi di ordini orali e di non essere più in possesso, stante il decorso dei termini di legge, delle registrazioni delle telefonate. Deduceva pertanto la nullità degli ordini per mancanza di forma.

Evidenziava parte attrice che nessuna informativa le era stata

fornita in merito alla natura dei titoli ed alla loro possibile rischiosità, né le era stato riferito che l'investimento era inadeguato, sotto tutti i profili richiamati dal legislatore, al suo profilo di rischio. Specificava inoltre che gli acquisti erano stati eseguiti dal M. G. il quale, all'epoca degli acquisti, aveva circa 90 anni.

IL CASO.it

Evidenziava che le operazioni di investimento erano state concluse in una situazione di conflitto di interessi posto che, per quanto attiene alle obbligazioni Parmalat, la banca convenuta aveva un forte indebitamento con il gruppo Cirio e nel consorzio di collocamento presenziava la [REDACTED] controllata al 100% da [REDACTED], azionista della Banca [REDACTED] (partecipazione pari al 2,12 %). Evidenziava inoltre che tutti e tre gli acquisti erano stati realizzati dalla banca in contropartita diretta e che l'acquisto Parmalat era avvenuto in grey market.

In ultimo rilevava che le Parmalat consegnate erano differenti rispetto a quelle che il M. G. riteneva di acquistare, essendo emesse da società differente rispetto alla nota Parmalat.

Si costituiva in causa la s.p.a. Banca [REDACTED] notificando, nei termini indicati da parte attrice, la propria comparsa di risposta e chiedendo la reiezione delle domande avanzate ovvero, in via subordinata, la restituzione degli strumenti finanziari oggetto delle domande avanzate da parte attrice e delle cedole incassate.

Eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici le quali avevano indicato solo in nota la loro qualità di eredi e, comunque, non avevano dimostrato di avere accettato l'eredità.

La convenuta produceva copia del contratto quadro sottoscritto dai

M. [redacted] dal quale risultava che i contraenti non avevano inteso fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria; evidenziava che era stato consegnato il documento sui rischi generali; che era stata evidenziata, nell'acquisto del maggio 1999, la inadeguatezza della operazione; che gli acquisti erano stati fatti in piena consapevolezza da parte del M. [redacted] e dopo avere a questi fornito tutte le necessarie informazioni.

Specificava che il M. [redacted], negli anni immediatamente precedenti agli investimenti per cui è causa, aveva effettuato numerosi altri investimenti aventi il più svariato oggetto e rilevava pertanto che gli acquisti contestati erano perfettamente in linea con il suo profilo di rischio.

IL CASO.it

Evidenziava che non era ravvisabile alcuna nullità per difetto di forma scritta degli ordini, posto che la legge non pone alcun obbligo di forma per i singoli acquisti.

In ultimo rilevava che non era ravvisabile alcun conflitto di interessi poiché la banca non aveva fatto parte del consorzio di collocamento e non era creditrice diretta dell'emittente; in ogni caso eccepiva la prescrizione del diritto.

Eccepiva inoltre la prescrizione all'esercizio dell'azione di annullamento e, comunque, la insussistenza dei suoi presupposti.

Seguiva uno scambio di memorie fra le parti; veniva quindi depositata istanza di fissazione di udienza.

Si procedeva all'escussione di un teste ed all'espletamento di CTU al fine di valutare la tipologia dei titoli azionari ed obbligazionari presenti nel portafoglio di parte attrice.

Quindi, discussa oralmente la causa, la stessa veniva assunta a

decisione dal collegio.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si evidenzia la inammissibilità della seconda comparsa conclusionale depositata da parte attrice e delle note a verbale rilasciate dalla convenuta all'udienza di discussione.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere respinta posto che le attrici hanno chiaramente specificato di agire, anche, in qualità di eredi (essendo, ovviamente, del tutto irrilevante il fatto che detta specificazione sia contenuta nelle note a piè di pagina dell'atto di citazione, costituendo la nota parte integrante dell'atto). Detta loro qualità di eredi, poi, la si desume, ai sensi dell'art. 476 c.p.c., dalla stessa proposizione della presente causa, condotta con la quale le M. ~~XXXXXX~~ hanno esplicitato la loro volontà di accettare l'eredità.

IL CASO.it

Esaminiamo ora il merito delle domande avanzate.

Le domande di annullamento, vuoi per conflitto di interessi, vuoi per vizio del consenso, non devono essere esaminate stante la, fondata, eccezione di prescrizione avanzata dalla banca a cagione del decorso del tempo; non accompagnato da atti interruttivi della stessa (i fatti alle parti dalla convenuta non sono stati contestati).

La domanda di nullità per difetto di forma scritta dei singoli ordini deve essere respinta posto che l'art. 23, comma 1, dispone che: *"I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto*

possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

L'obbligo di forma è pertanto previsto dal legislatore esclusivamente per il cosiddetto “contratto-quadro” e non per i contratti attuativi a valle.

IL CASO.it

Né a diversa conclusione può indurre il contenuto dell'art. 60 Reg. Consob citato, inerente gli obblighi di attestazione degli ordini da parte dell'intermediario (recita la norma: *“Nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, un'attestazione cartacea contenente: a) il nome dell'investitore; b) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di ricevimento dell'ordine; c) gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. 2. Gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.....”*). La disposizione, infatti, oltre a confermare l'inesistenza di un vincolo di forma scritta per i singoli ordini di compravendita di titoli, non prevede alcuna sanzione di nullità.

Nemmeno può sostenersi che gli ordini in esame siano nulli per difetto di forma scritta ex art. 1352 c.c.

La presunzione prevista dalla norma in esame non opera nel caso di specie.

Il contratto quadro sottoscritto dalle parti in causa, stabilisce, infatti, che gli ordini siano conferiti “di norma” per iscritto salva la possibilità di impartire gli ordini telefonicamente.

E' certo pertanto che la forma scritta non è stata voluta dalle parti per

la validità dei singoli ordini.

In assenza di specifici requisiti formali (nemmeno imposti *ad probationem*), la prova dell'avvenuto conferimento degli ordini per cui é causa può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche per presunzioni.

Nel caso in esame tale prova può dirsi raggiunta in considerazione del fatto che parte attrice non ha contestato di avere ricevuto i fissati bollati e gli estratti periodici del conto deposito titoli e del conto corrente facenti menzione delle operazioni di acquisto delle obbligazioni per cui é causa.

IL CASO.it

La domanda di nullità per violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca deve essere respinta stante l'ormai pressoché univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto a seguito delle pronuncie della Suprema Corte. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza a Sezioni Unite n. 26724/07, ha chiarito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso - posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario - non dà luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative.

Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo ad una responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del



contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento o inesatto adempimento, con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto, nonché agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

Pertanto la domanda di nullità non può essere accolta.

La domanda di risoluzione dei singoli ordini di acquisto deve essere respinta poiché la, eventuale, violazione degli obblighi informativi genera una responsabilità risarcitoria ma non comporta alcun fenomeno risolutorio dei singoli ordini.

Quanto al fatto che la negoziazione sia avvenuta in un periodo antecedente al pagamento del titolo all'emittente (c.d. grey market), trattasi di doglianza priva di pregio essendo lecite le compravendite di cose future.

IL CASO.it


Preliminarmente alla valutazione della domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale esaminiamo quali sono gli obblighi, principalmente di carattere informativo che gravano sull'intermediario finanziario.

L'art. 21 D.lgs. n. 58/98, nel disciplinare lo svolgimento dei servizi di investimento da parte di intermediari abilitati, impone loro precise regole di comportamento consistenti, oltre che nei generali obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'obbligo di *“acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”* (lettera b); nell'obbligo di *“organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in*

modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento” (lettera c); nell’obbligo di “disporre di risorse e procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi” (lettera d); nell’obbligo di “svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati” (lettera e).

IL CASO.it

Con particolare riferimento al dovere di informazione - passiva ed attiva - delineato dall’art. 21 lettera b) D.Lgs. n. 58/98, il Regolamento Consob 11522 (emanato in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 58/98) ha inoltre previsto che: *“Gli intermediari autorizzati, nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato mobiliare:.....e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire” (art. 26); “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in*



strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3" (art. 28, comma 1); "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28, comma 2); "Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non é opportuno procedere alla sua esecuzione. Quando l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute" (art. 29).

IL CASO.it

L'art.27, poi, prescrive che gli istituti non possono compiere operazioni in situazioni di conflitto di interessi.

Dalla sola lettura di queste disposizioni emerge chiaramente che l'intento del legislatore è quello, d'altronde esplicitato nell'art.28, di consentire al cliente di effettuare consapevoli scelte di

investimento ponendo in capo all'intermediario pregnanti doveri di informazione volti a permettere all'investitore di scegliere lo strumento finanziario per sé più adeguato. E se il cliente sceglie comunque un investimento non attinente al suo profilo, l'intermediario ha l'obbligo di dissuaderlo, dovendovi procedere solo dopo reiterazione della richiesta del cliente.

I doveri posti dal legislatore in capo alla banca, infatti, sono tutti doveri strumentali volti a permettere al cliente di acquisire una informazione più dettagliata e specifica possibile sullo strumento finanziario da lui scelto, al fine di consentirgli di potere formulare una opzione consapevole.

IL CASO.it

La normativa che disciplina gli obblighi degli intermediari autorizzati è infatti rivolta alla tutela di un interesse superiore (menzionato nell'art.26 regolamento Consob e nell'art.21 TUF) che è quello dell'integrità del mercato mobiliare e della massima trasparenza e correttezza dell'attività degli intermediari e ciò al fine di ridurre quell'alea "non necessaria" (perchè superiore a quella connaturale a questo tipo di contratti) e che nasce solo dalla disinformazione.

Solo nell'ipotesi in cui il contraente sia stato adeguatamente informato il rischio dell'investimento può essergli addossato, poiché il medesimo è stato da lui interamente e consapevolmente compreso ed accettato.

Proprio con questa finalità, gli artt. 26 e segg. del regolamento Consob, nella consapevolezza della posizione di debolezza in cui si trova l'investitore non qualificato rispetto all'intermediario, hanno,

come si è sopra evidenziato riportando il contenuto delle norme, imposto a quest'ultimo di:

- acquisire, innanzitutto, una conoscenza degli strumenti finanziari che offrono ai clienti;
- chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia finanziaria, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio
- astenersi dall'effettuare operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, qualora queste appaiano, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione inadeguate alla figura dell'investitore (salva la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dalle ragioni di inadeguatezza rilevate dall'intermediario).

Così esaminati i doveri incumbenti sulla banca, esaminiamo adesso le risultanze istruttorie.

IL CASO.it

Dalla documentazione prodotta risulta che la banca ha consegnato a parte attrice, contestualmente alla stipula del contratto quadro, il documento sui rischi generali.

Risulta inoltre che, contestualmente alla firma del contratto quadro, i contraenti hanno dichiarato di non volere fornire informazioni sul loro profilo finanziario.

In considerazione delle finalità, sopra evidenziate, degli obblighi informativi, è certo che i medesimi non possono ritenersi adempiuti con la sola consegna di moduli contenenti svariate e generiche informazioni ovvero attraverso l'indicazione di clausole di stile.

Quanto al fatto che l'investitore non abbia inteso fornire indicazioni sul proprio profilo di rischio, trattasi di situazione che impone all'intermediario l'obbligo di ritenere che il cliente non tende alla



ricerca di investimenti di massima redditività, a meno che non possa desumere informazioni in senso contrario dal comportamento tenuto dall'investitore precedentemente agli acquisti oggetto di contestazione.

Fra le svariate doglianze espresse da parte attrice, ritiene il Tribunale che quella relativa alla inadeguatezza delle operazioni compiute in relazione alla tipologia degli investimenti, sia fondata. L'esperita consulenza tecnica, infatti, ha chiarito che, diversamente da quanto affermato dalla convenuta, gli investimenti che il M██████ aveva in corso al momento della realizzazione del primo acquisto di obbligazioni Argentina, appartenevano ad una tipologia di titoli totalmente differente rispetto a quella delle Argentina e delle Parmalat.

IL CASO.it

Innanzitutto deve essere evidenziato che la circostanza che in occasione del primo acquisto la banca abbia segnalato l'inadeguatezza della operazione che il M██████ si apprestava ad effettuare è del tutto irrilevante.

Innanzitutto, e questa circostanza è dirimente, in assenza di copia dell'ordine e della registrazione della telefonata con la quale il medesimo è stato conferito, la segnalazione di inadeguatezza risulta presente solo sull'attestazione d'ordine (relativo al primo acquisto Argentina) mentre si ignora, e nemmeno è stata fornita, attraverso l'istruttoria orale la prova, se identica menzione sia stata fatta dall'intermediario all'atto dell'acquisto.

Inoltre e, comunque, la banca si è limitata a segnalare la inadeguatezza dell'acquisto in considerazione "*delle indicazioni da*

voi forniteci sulla vs situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti”.

Trattasi, all'evidenza, di clausola di stile poiché, come si è visto, il M. [redacted] non aveva fornito alcuna indicazione sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento, né il teste escusso, persona che ha curato gli acquisti di cui si discute, ha affermato di avere ricevuto dette informazioni all'atto del perfezionamento della compravendita delle obbligazioni Argentina ovvero di avere spiegato al M. [redacted] la natura del titolo e la sua differenza rispetto a quelli da lui in allora posseduti.

IL CASO.it

Escluso pertanto che la segnalazione di inadeguatezza operata dalla banca possa avere una valenza, stante la sua estrema genericità non ancorata ad obiettivi elementi di fatto, deve essere evidenziato che l'adeguatezza di un'operazione di investimento deve essere esaminata raffrontando le caratteristiche del titolo con l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la capacità patrimoniale e finanziaria nonché la propensione al rischio del richiedente.

Rileva la banca che, in considerazione degli investimenti pregressi compiuti dal M. [redacted], tutte e tre le operazioni di acquisto sono adeguate al suo profilo possedendo egli nel suo portafoglio titoli analoghi a quelli poi acquistati.

Detta circostanza è risultata però inveritiera perché il consulente ha invece chiarito che tutti i titoli precedentemente acquistati dal M. [redacted] erano differenti rispetto alle Argentina e alle Parmalat, appartenendo ad una tipologia totalmente diversa e caratterizzata da basso rischio.

Il consulente, dopo avere analiticamente esaminato i singoli investimenti (ed il Tribunale richiama e fa propria la descrizione contenuta nelle pagine 23 e 24 della consulenza) ha infatti chiarito che i titoli presenti nel portafoglio del M. [redacted] nel maggio 1999: *“erano univocamente caratterizzati dal possedere un elevato rating (una minima e quasi trascurabile percentuale classificata BBB) e un rischio insolvenza dell'emittente basso o trascurabile”*.

Viceversa, le obbligazioni Argentina e Parmalat acquistate dal Moscardi possedevano, le prime, un rating (secondo S&P) pari a BB e successivamente BB- e, cioè, erano titoli speculativi, marginali e non ben garantiti, le seconde avevano un rating BBB- e, cioè, una qualità “moderata”.

Trattasi, pertanto, di un genere di obbligazioni che il M. [redacted] non aveva mai acquistato e che non rientravano quindi nel suo profilo di investitore.

IL CASO.it

La Banca avrebbe dovuto quindi astenersi dall'effettuare dette operazioni, a meno che il M. [redacted], dopo essere stato specificatamente informato in merito ai motivi della inadeguatezza delle operazioni, non avesse deciso di realizzare comunque.

Di detta informativa specifica, però, come si è detto, non vi è prova.

La Corte di Cassazione ha specificato che in ipotesi di tal fatta non è necessario andare ad accertare l'esistenza di un nesso causale, poiché il medesimo è in re ipsa. L'operazione, infatti, non avrebbe dovuto avere luogo. Da ciò consegue una responsabilità risarcitoria della banca.

Il danno patito dal cliente è rappresentato dalle somme versate per l'acquisto dei titoli che, a seguito della dichiarazione di default hanno perduto il loro valore, detratti gli eventuali vantaggi tratti dal cliente da detti investimenti.

Dalla documentazione in atti risulta che per l'acquisto dei titoli parte attrice ha corrisposto l'importo di euro 50.451,04.

Le obbligazioni Parmalat originariamente acquistate sono state oggetto di un concambio ed attualmente sono rappresentate da 1.638 azioni e 650 Warrant.

IL CASO.it

Le cedole incassate, come risulta dalla documentazione in atti ed evidenziato anche dal consulente, sono pari ad euro 7.890,31.


Il controvalore dei titoli risultanti dal concambio Parmalat è pari, come evidenziato dal CTU, ad euro 2.457,00 per le azioni ed euro 403,00 per i Warrant.

Per quanto attiene al valore attuale delle obbligazioni Argentina, reputa il collegio che, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni sul punto, possano essere accolte le conclusioni del consulente che ha valutato, a marzo 2009 (ed il valore, ad oggi, è pressochè invariato), il valore delle Argentina 8,50% in euro 2.400,00 ed in euro 1.920,00 il valore delle Argentina 9,25%.

Il danno patito da parte attrice è pertanto pari ad euro 35.380,73.

Rileva la giurisprudenza che:

"L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli,



sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso allegghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2 comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie"
Cuss. 20 gennaio 2009, n. 1335

Pertanto, trattandosi di illecito contrattuale, la somma deve essere rivalutata dal giorno della domanda sino all'effettivo saldo.

Non sono invece dovuti gli interessi legali posto che parte attrice non ha fornito alcuna motivazione in merito a tale richiesta ed il danno da lei patito è già ristorato dalla rivalutazione della somma riconosciuta.

IL CASO.it

Per quanto attiene alle spese di lite, queste, malgrado la reiezione di alcune delle domande avanzate da parte attrice, devono essere addebitate alla convenuta, nella sua qualità di parte maggiormente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,


Condanna parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice della somma di euro 35.380,73 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese del presente procedimento che liquida in


€ 1.686,00 per diritti , € 1817,00 per spese ed euro 4.800,00 per onorari oltre a rimborso forfetario, IVA, CPA;

Torino, 20.11.09




Il Giudice est.



Il Presidente



Minute consegnate in Cancelleria
in data 20.1.2010



IL CANCELLIERE
Lidia Irene Bigoni